



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 18 settembre 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel e dal dott. Franco Corbo, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Antidoping prof. Giovanni Verde, nel corso della riunione del 18 settembre 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 3

DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING

a carico:

sig. Vincenzo PALUMBO

Il procedimento.

Con provvedimento del 7 dicembre 2002, l'Ufficio di Procura Antidoping, ha deferito al giudizio di questa Commissione il sig. Vincenzo Palumbo, tesserato nella stagione sportiva 2001/2002 per la Soc. Palermo, per rispondere di "assunzione e possesso di sostanza vietate" ex 13, comma 12, lettera f) del Regolamento dell'Attività Antidoping (C.U. n. 33 del 21 agosto 2001).

Nell'atto di contestazione si precisa che il procedimento aveva tratto origine dalla pubblicazione su vari organi di informazione della notizia che il calciatore era stato coinvolto in un'indagine della Procura della Repubblica di Palermo relativa ad un traffico di sostanze stupefacenti. Richiesta ed ottenuta dall'Autorità Giudiziaria la copia degli atti d'indagine, il fatto aveva trovato una conferma istituzionale.

Dalle carte processuali, infatti, era emerso che il giorno 30 gennaio 2002, nel corso di una perquisizione, gli organi di Polizia Giudiziaria operanti, avevano rinvenuto, e posto sotto sequestro, circa due grammi di cocaina, confezionati in due involucri monouso, a bordo dell'autovettura di proprietà del calciatore ed usata dallo stesso. Costui, nell'immediatezza



del fatto, aveva dichiarato agli inquirenti di aver acquistato la sostanza stupefacente per farne uso personale, ammettendo altresì di assumere da tempo cocaina ed altre sostanze stupefacenti “del tipo leggero” e tale circostanza trovava riscontro nell’intercettazione di vari colloqui telefonici in precedenza intercorsi tra il calciatore ed uno spacciatore locale.

Convocato dall’Ufficio di Procura Antidoping, il deferito, con un atteggiamento ritenuto “reticente e per nulla collaborativo”, respingeva l’addebito sostenendo di aver ignorato la presenza della cocaina a bordo della propria autovettura e dichiarando di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti.

Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Antidoping, il quale - richiamando le conclusioni di cui all’atto di deferimento - ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna, per il Palumbo, alla sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per anni due.

E’ comparso altresì il difensore dell’incolpato, il quale ha chiesto, in via preliminare, il rinvio del procedimento, nella prospettiva di una imminente modifica (a detta del difensore stesso) della normativa antidoping e, nel merito, il proscioglimento del proprio assistito dagli addebiti contestati per carenza degli elementi di prova. In ulteriore subordine, il difensore ha chiesto l’applicazione della sanzione minima, anche in considerazione della peculiarità della vicenda umana e professionale del Palumbo.

I motivi della decisione

In via preliminare, questa Commissione ritiene di non poter accogliere la richiesta di rinvio a tempo indeterminato rivolta dal difensore del deferito, in quanto la prospettata modifica normativa non trova alcun riscontro nelle sedi istituzionali.

La Commissione, letti gli atti e valutate le richieste formulate dalle parti, ritiene che la condotta del deferito integri la violazione della norma di cui all’art. 13, comma 11, lettera f) del Regolamento dell’Attività Antidoping.

In linea di fatto, è del tutto pacifico che, nelle circostanze in causa, nell’abitacolo dell’autovettura in possesso del sig. Palumbo gli inquirenti rinvennero, e sequestrarono, in uno scomparto sito sotto il volante, circa due grammi di cocaina, sostanza vietata dalla vigente normativa antidoping in quanto stimolante di categoria A.

Deve ritenersi parimenti incontrovertibile che la sostanza stupefacente fosse nella consapevole disponibilità del deferito, come da costui spontaneamente ed attendibilmente ammesso agli organi di Polizia Giudiziaria, circostanza che trova ulteriore riscontro nel tenore di vari colloqui telefonici, intercettati nel corso delle indagini precedenti la perquisizione ed il sequestro.

L’atteggiamento assunto dal sig. Palumbo nel corso del procedimento disciplinare, concretatosi in un mero diniego dell’evidenza, deve ritenersi privo di ogni valenza defensionale in quanto carente di riscontri obbiettivi e inaccettabile da un punto di vista logico.

E poiché, in linea di diritto, il possesso (ovvero la mera detenzione) di una sostanza vietata integra la contestata violazione - nulla rilevando, in mancanza di un giustificato motivo, l’uso (personale ovvero di terzi) a cui la sostanza sia destinata, stante l’evidente finalità di prevenzione perseguita dalla citata normativa - deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del sig. Vincenzo Palumbo in ordine alla violazione ascrittagli.

Per mera completezza motivazionale, è del tutto irrilevante l’esito negativo dei controlli antidoping effettuati sul calciatore in epoca ampiamente antecedente i fatti in causa.

Sanzione equa appare il minimo edittale di cui all’art. 13, comma 2 lett. a), punto III.

La Commissione ritiene inapplicabile ogni ulteriore diminuzione della sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, lett. b), punto III, non essendo tale previsione richiamata dal combinato disposto dei commi 12 e 2 lett. a) del medesimo articolo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Vincenzo Palumbo la sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per anni due.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 28 settembre 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 SETTEMBRE 2003

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani